

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2458)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ROMAGNOLI CARETONI Tullia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1976

Norme per la tutela dell'uguaglianza tra i sessi e istituzione di una Commissione parlamentare di indagine sulla condizione femminile in Italia

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 3 della nostra Costituzione sancisce in modo categorico la parità dei sessi: è dunque anticonstituzionale ogni discriminazione nei confronti della donna. La storia degli ultimi anni registra un continuo, anche se lento, sforzo per adeguare la legge vigente al dettato costituzionale: azione legislativa e decisioni della Corte costituzionale (valgano per esempio le sentenze della Corte costituzionale in tema di adulterio [articolo 559 del codice penale] n. 126 del 19 dicembre 1968 e n. 147 del 3 dicembre 1969) hanno profondamente modificato la legislazione italiana cancellando gravi discriminazioni di cui la donna era vittima. Ultima in ordine di tempo, ma non di importanza, l'approvazione delle nuove norme del diritto di famiglia. Il nostro paese, d'altronde, ha da tempo accettato il principio della parità salariale secondo la lettera dell'articolo 100 del BIT e ammesso le donne (legge 9 febbraio 1963, n. 66) ai pubblici impieghi.

E giusto riconoscere che la legislazione italiana a tutela della donna (e dunque anche della sua parità) è complessivamente la più avanzata dei nove paesi della CEE, ma bisogna tener presente che esiste un abisso fra legge scritta e realtà e che la condizione della donna nella nostra società è praticamente ancora caratterizzata da gravi discriminazioni. Ciò vale in ogni campo: da quello del lavoro a quello dei rapporti civili e sociali. Nè è vero che ciò dipenda, come altri sostiene, dalle contingenti difficoltà economiche o dalla debolezza economica intrinseca del paese chè, anche in momenti di favorevole congiuntura, il lavoro femminile — per limitarci a questo esempio — è stato sempre considerato sussidiario e accessorio: a causa di tale radicato convincimento assai spesso è la stessa donna che perde il lavoro a non iscriversi alle liste di collocamento, nè lo fa la giovane che cerca il primo impiego.

La discriminazione ai danni della donna ha radici profonde e aspetti che investono

l'intero assetto sociale e che appaiono solamente attenuate e mai rimosse da pur profonde modifiche legislative o dalla stessa trasformazione totale del sistema politico-sociale.

È oggi opinione diffusa che la « questione femminile » esista in quanto tale, che non sia, dunque, assimilabile ad altri problemi, che abbia una sua propria autonomia: è in atto nel mondo un ripensamento dei suoi termini e con essa saranno chiamati a fare i conti politici ed ideologici. D'altronde la conferenza di Città del Messico indetta dall'ONU, in occasione dell'anno della donna, ha previsto nel suo atto conclusivo un lavoro di un decennio (con una tappa di verifica dopo un quinquennio) per mettere in atto a livello governativo tutta una serie di dispositivi atti ad avviare a soluzione positiva il problema della condizione femminile.

Il disegno di legge, che ho l'onore di sottoporre al Senato, non pretende certo di contribuire alla ricerca su accennata ma ha scopi ben più modesti. Esso parte da due constatazioni di fatto: la prima: che esistono nel nostro ordinamento norme in contrasto con il citato articolo 3 della Costituzione e oramai anche con la più recente legislazione (per esempio diritto di famiglia) che vanno rapidamente abrogate; la seconda: che esiste un'ampia materia che riguarda: la legislazione del lavoro, segnatamente per quanto riguarda il collocamento; il campo dell'educazione con particolare riguardo ai rapporti fra formazione e sbocchi professionali; la tutela della dignità femminile nel settore della informazione pubblicitaria, che abbisogna di accurata indagine per eliminarne gli ancor pesanti fattori discriminatori.

Il 29 dicembre 1975 sono entrate in vigore in Inghilterra due leggi: la « Equal pay act » e la « Sex discrimination act »; in esse vengono fissati alcuni principi tesi a realizzare la parità dei sessi nel campo del lavoro la prima; nel campo dell'educazione, servizi, alloggi, pubblicità, la seconda. Viene anche istituita una Commissione che avrà compiti di controllo; di studio per una sempre più larga applicazione della legge anche in ordine alla creazione di infrastrutture (servizi sociali, nidi, trasporti) che rimuovano oggettivi ostacoli al raggiungimento della ugua-

glianza; di promozione di cause civili contro eventuali abusi.

In Italia l'Unione donne italiane è venuta da tempo identificando precise linee di intervento particolarmente per quanto attiene al lavoro e alla educazione; tutta la problematica è oggetto di contributi puntuali da parte di associazioni e movimenti femminili, mentre gruppi femministi annunciano di stare elaborando un disegno di legge di iniziativa popolare sulla scia di quello inglese; specificamente a questa materia si riferisce poi una parte del progetto di Carta dei diritti dell'uomo recentemente pubblicata dal Partito radicale.

Una iniziativa parlamentare nello stesso senso in cui va la più avvertita opinione pubblica è parsa alla proponente doverosa ancor prima che opportuna: si chiede però di considerare il presente disegno di legge una sorta di « bozza » sulla quale aprire una discussione; aperta, dunque, ad ogni trasformazione migliorativa. Ciò anche perchè, a causa della delicatezza e della fluidità della materia, carenze e limiti appaiono, in una prima stesura, inevitabili. Si confida, dunque, sull'apporto degli onorevoli senatori e sul contributo di quanti, enti, persone, e in primo luogo le associazioni e i movimenti femminili abbiano a cuore questi problemi.

A questo spirito corrisponde l'obbligo per la Commissione parlamentare prevista di avvalersi del contributo di rappresentanti dei movimenti ed associazioni interessate.

\* \* \*

La richiesta di costituire una commissione di indagine che è facile immaginare susciterà perplessità, è apparsa necessaria per affrontare questioni non facilmente risolvibili senza una revisione organica di veri e propri sistemi legislativi, senza interferire in campi non di competenza del Parlamento nazionale (cfr. competenza delle Regioni in materia di collocamento) o ancora questioni — come quella della percentuale obbligatoria di donne da includere nelle liste elettorali che da qualche parte si chiede — che paiono potersi risolvere non tanto con una perentoria norma di legge ma piuttosto con una adesione ad una sorta di codice di comporta-

mento da parte — nel caso specifico — dei partiti politici. Lo stesso discorso vale per il sindacato, mentre maggior riflessione è necessaria sull'obbligo di un rapporto paritario fra uomini e donne nei collegi giudicanti che il disegno di legge in elaborazione da parte radicale prevede.

Può sembrare che la modifica di aspetti importanti certo, ma pur sempre marginali quale si propone il presente disegno di legge, sia irrilevante ai fini più generali della soluzione della « questione femminile ». Difatti è così, ma eliminare residui aspetti di discriminazione aiuta, quanto meno, a consolidare la giusta immagine della donna, pari in diritti, doveri, dignità.

È fin troppo facile osservare che la reversibilità della pensione qui richiesta significa un vantaggio concreto per gli uomini ma, in pari tempo, il riconoscimento del valore del lavoro della donna e della sua posizione paritaria nella famiglia.

E bisogna concordare con quanto recentemente affermato da Doriana Giudici (L'orario di lavoro in *La donna e il diritto* - Editoriale sindacale italiana - pag. 118) « troppe leggi di protezione e di tutela per la manodopera femminile si sono rivelate dei mezzi " legali " per riportare le donne nell'ambito familiare ».

Sotto questo profilo, nelle necessarie revisioni della legislazione del lavoro — per limitare gli esempi — dovrebbe cadere il divieto dell'impiego della donna nel lavoro notturno e dovrebbe rivedersi la disciplina dell'età pensionabile; nella legge di tutela della maternità andrebbe previsto che il congedo dal lavoro per causa di malattia del figlio potesse essere usufruito dal padre o dalla madre indistintamente.

La insistenza sul tema della educazione trova ragione nella necessità di superare la « divisione dei ruoli », radice della disuguaglianza e della acquiescenza — pur tuttavia esistente — della donna a caricarsi quasi sempre essa sola il peso della conduzione della famiglia e del lavoro domestico indipendentemente dall'impegno lavorativo extradomestico.

Restano fuori sia dalla normativa qui proposta che dalle materie sottoposte alla com-

missione, alcune grandi questioni come quella dell'obbligo o meno del servizio militare.

Pare alla proponente che in una società egualitaria *realizzata* gli obblighi dei cittadini debbano essere i medesimi per uomini e donne.

Mi pare anche, però, che su tutta la questione degli obblighi militari e della possibilità o meno di scelte opzionali rispetto al tipo di servizio da parte di tutti i cittadini la discussione sia ancora così aperta da non poter intervenire ancora non solo con una qualsiasi normativa, ma neppure con un orientamento di massima circa l'estensione dell'obbligo alle donne.

Quello che appare certo fin da ora è che in nessun caso — ove si addivenisse ad una soluzione positiva — si potrebbe mai limitare l'obbligo femminile a prestazioni puramente « ausiliarie ».

\* \* \*

*Articolo 1.* — Questo articolo abroga la norma del codice penale, attualmente in vigore, che prevede la non punibilità degli autori di reati contro la donna (violenza carnale, atti di libidine violenta, eccetera) in caso di susseguente matrimonio con la vittima del reato stesso. È evidente come la norma che si vuole eliminare costituisca una fortissima arma di ricatto e di intimidazione nei riguardi di donne già provate, ed è altrettanto noto come tali « matrimoni riparatori » siano frequenti nel Meridione determinando comprensibili situazioni di estremo disagio quanto meno psicologico da parte delle donne vittime di violenza.

*Articolo 2.* — L'articolo in questione è quello famigerato che disciplina il « delitto d'onore ». La necessità di eliminare tale norma è di estrema evidenza.

*Articolo 3.* — Si propone qui di abrogare gli articoli del codice civile che disciplinano la cosiddetta « promessa di matrimonio ». Si vuole così riconoscere la perfetta idoneità da parte della donna a saper determinare l'opportunità o meno di impegnarsi ad una relazione matrimoniale, e la sua libertà, come ovviamente quella dell'uomo, a mutare tale decisione col mutare delle circo-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stanze, senza « garanzie legislative » che fanno pensare ad una situazione di minorità.

*Articolo 4.* — È qui stabilito il principio della reversibilità della pensione a favore del vedovo, anche se non invalido. Il permanere di una norma che garantisce solo alle vedove la reversibilità della pensione del marito produce alcune distorsioni sotto vari profili: innanzitutto è evidente la iniquità di un sistema che non permette in alcun modo la riutilizzazione dei contributi previdenziali versati dalla donna nel periodo del suo lavoro. È poi evidente un'influenza non marginale dell'attuale normativa sul campo dell'occupazione femminile, in quanto davanti alla prospettiva di scelta tra i due coniugi in merito ad una eventuale occupazione si preferirà senz'altro da parte della famiglia il lavoro del marito, in quanto ciò assicura, nel caso di morte, il permanere di una rendita alla famiglia stessa. L'estensione della reversibilità anche a favore dei vedovi tende ad eliminare questa situazione. Si ricorda come già nella scorsa legislatura sia stato presentato al Senato un disegno di legge di iniziativa del senatore Pozzar (S. numero 1937/V) avente identico contenuto.

*Articolo 5.* — L'attuale legislazione stabilisce che possano partecipare alle elezioni del Consiglio direttivo della Cassa mutua contadini, di fatto solo i capi famiglia. Si propone qui di estendere tale potere a tutti i componenti la famiglia contadina, comprendendo quindi anche le mogli e i figli che abbiano superato il 18° anno di età.

*Articolo 6.* — Il decreto ministeriale 24 aprile 1963, concernente orari e programmi di insegnamento della scuola media statale stabiliva tra l'altro che, pur senza prevedere rigide preclusioni, nel campo delle applicazioni tecniche le scolaresche maschili sarebbero state assegnate in modo prevalente, e nella prassi divenuto poi esclusivo, ad applicazioni che prevedessero processi di trasformazione di materie prime in oggetti finiti, mentre le scolaresche femminili si sarebbero invece applicate alla casa e al suo governo. Si propone qui pertanto di intervenire sulla legge in base alla quale è stato adottato il decreto sopra riportato e stabilire che nes-

suna discriminazione o differenziazione è possibile tra componenti maschili e femminili in relazione alla composizione dei corsi e delle classi, specialmente per quanto riguarda, appunto, le applicazioni tecniche.

*Articolo 7.* — È prevista qui l'introduzione di un principio che fu a suo tempo oggetto di accesa discussione: si stabilisce cioè che insegnanti, assistenti, direttori ed ispettori delle scuole materne statali possano essere sia di sesso maschile che femminile, eliminando così lo sbocco di un processo di ghettizzazione femminile che parte dalle scuole per maestre d'asilo e passa attraverso gli istituti magistrali. Si stabilisce altresì che alla dizione di « materna » si sostituisca quella « per l'infanzia ».

*Gli articoli dall'8 al 14* sono infine dedicati alla costituzione di una Commissione parlamentare incaricata di riferire al Parlamento sulla condizione femminile nel nostro Paese, e di proporre i necessari strumenti legislativi di intervento. Nell'articolo 8 vengono previsti in modo specifico i settori di intervento della Commissione (occupazione, educazione e tutela giuridica della donna), la quale dovrà, altresì, proporre l'istituzione di un organo permanente di indagine e controllo sulla condizione femminile in Italia.

Nell'articolo 11 si stabilisce poi che la Commissione dovrà (e non potrà) prendere contatto con le organizzazioni dei movimenti e delle associazioni interessate all'elevamento, all'emancipazione e alla liberazione della donna e dovrà servirsi della consulenza di esperti indicati da tali organizzazioni.

\* \* \*

Il presente disegno di legge si configura come un contributo al raggiungimento pieno della parità non solo formale ma sostanziale da parte della donna: si colloca, cioè, sulla linea voluta dalla Costituzione e perseguita, pur con i noti ritardi e contraddizioni, dalla legislazione repubblicana; per questo motivo la proponente confida sull'apporto di arricchimento e — ove necessario — di correzione della discussione e sul consenso del Senato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

L'articolo 544 del codice penale è abrogato.

## Art. 2.

L'articolo 587 del codice penale è abrogato.

## Art. 3.

Gli articoli 79, 80 ed 81 del codice civile sono abrogati.

## Art. 4.

È abrogato, con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, il quinto comma dell'articolo 13, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Ha diritto alla pensione di reversibilità anche il vedovo della donna pensionata o assicurata che sia deceduta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. La pensione stessa in questo caso decorre dal primo giorno del mese successivo a tale data.

## Art. 5.

I primi tre commi dell'articolo 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sono sostituiti dal seguente:

« I coltivatori titolari di azienda iscritti negli elenchi ai fini della corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 22, lettera *b*), nonchè i componenti della loro famiglia che siano assistibili e che abbiano superato il diciottesimo anno di età, riuniti in assemblea comunale provvedono ogni tre anni e nelle forme previste dall'articolo 29, all'elezione del consiglio direttivo della Cassa mutua, composto di quindici membri ».

## Art. 6.

Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è inserito il seguente:

« Non è ammessa alcuna discriminazione e differenziazione, neppure per quanto riguarda le applicazioni tecniche, tra componenti maschili e femminili all'interno dei singoli istituti in relazione alla composizione dei corsi e delle classi ».

## Art. 7.

Il titolo della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« Ordinamento delle scuole pubbliche per l'infanzia ».

Assistenti, insegnanti, direttori ed ispettori previsti dalla legge 18 marzo 1968, numero 444, potranno essere sia di sesso maschile che femminile.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è abrogato.

## Art. 8.

È costituita una Commissione parlamentare di indagine sulla condizione femminile in Italia avente il compito di indagare e riferire al Parlamento sui provvedimenti legislativi da adottare per garantire un'effettiva parità di condizione e di trattamento della donna nel nostro Paese.

La Commissione dovrà esaminare in modo specifico i problemi connessi all'occupazione, all'educazione e alla tutela giuridica della donna.

Per quanto riguarda l'occupazione dovranno essere identificati gli strumenti idonei a garantire un'effettiva parità normativa, salariale, previdenziale e di trattamento fiscale tra i due sessi. Dovranno poi essere identificati quegli strumenti che garantiscano parità di opportunità occupazionale sia nel

campo della formazione professionale che in quello dell'offerta di lavoro da parte di privati ed enti pubblici.

Nel campo dell'educazione la Commissione dovrà indagare sui modi per assicurare identità di opportunità, di formazione e di trattamento nell'insegnamento attivo e passivo, con particolare riferimento ai rapporti tra formazione e sbocchi professionali. Dovrà essere assicurata una totale integrazione tra i due sessi fin dalla scuola per l'infanzia.

Per la tutela giuridica della donna la Commissione dovrà quindi intervenire nella ricerca di adeguati strumenti di protezione sia nel campo civile che in quello penale. Dovrà, tra l'altro, essere garantita la tutela della dignità femminile nel settore dell'informazione e in particolar modo in quello della informazione pubblicitaria e della promozione delle vendite. Sarà esaminata la possibilità di costituire centri di tutela legale e sanitaria a favore di donne vittime di violenze.

La Commissione dovrà prevedere l'istituzione di un organo permanente di indagine e di controllo sulla condizione femminile in Italia incaricato di assicurare da parte di enti pubblici e di privati il rispetto dei principi sostanziali di eguaglianza tra i due sessi e di riferire periodicamente al Parlamento sugli interventi legislativi e per garantirne una sempre più puntuale attuazione.

#### Art. 9.

La Commissione è composta di quindici senatori e di quindici deputati nominati di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, tra i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari.

#### Art. 10.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

## Art. 11.

La Commissione dovrà prendere contatti con le organizzazioni dei movimenti e delle associazioni interessate all'elevamento, alla emancipazione e alla liberazione della donna e dovrà avvalersi per lo svolgimento del suo compito della consulenza di persone esperte indicate dalle suddette organizzazioni.

## Art. 12.

La Commissione terminerà i propri lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento, depositando entro tale termine presso le Presidenze delle due Camere una relazione conclusiva generale e dovrà bimestralmente comunicare alle stesse Presidenze lo stato e lo sviluppo dell'inchiesta.

Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'accordo tra loro, destineranno agli uffici di segreteria della Commissione il personale, i servizi e le attrezzature necessarie.

## Art. 13.

Le spese necessarie per l'espletamento dell'inchiesta sono poste a carico, in eguale misura, dei bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

## Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.